

Avv. Angela Bossone
Via E. Levante, 98 – 40139 Bologna
Tel. 0516240165 – Fax 0510544317
avv.angelabossone@gmail.com
angelabossone@ordineavvocatibopec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

DI LIQUIDAZIONE DEI BENI EX ARTT. 14-TER E SS. L. N. 3/2012

Il signor **Claudio Tummolo**, nato a Venosa (PZ) il 24 gennaio 1978, residente in Crevalcore (BO) alla via _____, codice fiscale _____, rappresentato e difeso, in forza di procura allegata al presente atto, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c. e dell'art. 10 D.P.R. n. 123/2001, dall'avvocato Angela Bossone (C.F. _____ – indirizzo di posta elettronica certificata: angelabossone@ordineavvocatibopec.it) del foro di Bologna, con studio ivi alla via Emilia Levante, 98, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso e nello studio del predetto difensore, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo p.e.c. angelabossone@ordineavvocatibopec.it, oppure al numero di fax 0510544317,

PREMESSO CHE

1) con istanza n. 62/2021 – Prot. n. 4643/2021, depositata in data 1 dicembre 2021 presso l'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, il signor Claudio Tummolo, con l'assistenza del predetto difensore, chiedeva la nomina di un Gestore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, intendendo accedere alla procedura di liquidazione dei beni di cui agli artt. 14-ter e ss. L. n. 3/2012;

2) con provvedimento del Referente dell'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Silvia Villa, venivano nominati quali Gestori, in forma collegiale, gli avv.ti Laura Dal Prà, Elena Ceserani e Pietro Mancini, tutti del Foro di Bologna, che accettavano l'incarico;

3) sussistono i presupposti di cui all'art. 7 della Legge n. 3/2012, poiché l'istante:

3.1. si trova in una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni"*;

3.2. non è soggetto ad altre procedure concorsuali, diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;

3.3. ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) e c), L. n. 3/2012, ha dichiarato di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altra procedura da sovraindebitamento e di non aver subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis L. n. 3/2012;

3.4. ha fornito documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;

4) ai sensi dell'art. 9, comma 1, L. n. 3/2012, è competente l'illustrissimo Tribunale adito, in quanto il signor Claudio Tummolo è residente in Crevalcore (BO), come da certificato di residenza prodotto in atti (doc. 1);



5) ai sensi dell'art. 14-ter, comma 1, L. n. 3/2012 "in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni".

*

PREMESSO ALTRESI' CHE

a) IN ORDINE ALLA SITUAZIONE PERSONALE DELL'ISTANTE

Il signor Claudio Tummolo, nato a Venosa (PZ) il 24 gennaio 1978, si trasferiva, in data 18 gennaio 2008, dal comune di Bologna al comune di Crevalcore (BO), ivi stabilendo la propria residenza in via

_____, nella abitazione di sua proprietà di cui meglio si dirà nel prosieguo.

Il ricorrente non è coniugato e non ha figli (doc. 2); dopo circa due anni di disoccupazione, dovuta anche alla difficoltà di ricollocarsi sul mercato del lavoro alla sua età, il signor Claudio Tummolo ha lavorato alle dipendenze della _____ dal 16 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, a tempo determinato e a tempo pieno, con la qualifica di operaio, livello D1 e, successivamente, D2 (doc. 3), e, attualmente, a decorrere dal 3 gennaio 2022, lavora alle dipendenze della società

_____ con sede in _____ (BO) alla via

contratto di lavoro a tempo determinato e pieno sino al 30 giugno 2022 e retribuzione mensile lorda di euro 1.651,34 (doc. 4).

Precedentemente, a far data dal 21 maggio 2005 e sino alla data del 25 settembre 2019, il ricorrente è stato titolare della impresa individuale omonima (P.I. 01621130762), corrente in Bologna alla via Ruffini, 6/C, cancellata in data 25 settembre 2019, esercitando l'attività di "commercio al minuto di prodotti del tabacco e generi di monopolio", cessata al 31 agosto 2019 (doc. 5-6).

Alle dipendenze di detta impresa non risultavano lavoratori.

Dal 5 ottobre 2011 al 7 ottobre 2019, risultava, inoltre, quale socio amministratore e legale rappresentante della società "BAR INTERNATIONAL SNC DEI FRATELLI TUMMOLO CLAUDIO E ALESSANDRO E C.", C.F. e P.I. 03153301209, con sede in Bologna alla via Angelo Ruffini, 6/C, cancellata il 18 ottobre 2019, esercente l'attività di "bar e altri esercizi simili senza cucina" (doc. 7).

Il capitale sociale di detta società, alla data del 7 ottobre 2019, apparteneva al signor Alessandro Tummolo, fratello del ricorrente, per una quota di partecipazione del valore nominale di euro 4.250,00, pari all'85% del capitale sociale, e al signor Claudio Tummolo per una quota di partecipazione del valore nominale di euro 750,00, pari al 15% del capitale sociale, a seguito della cessione, da parte della signora _____ dell'intera sua quota di partecipazione del valore nominale di euro 250,00, pari al 5% del capitale sociale, avvenuta in data 30 novembre 2017 in favore del ricorrente per il prezzo di euro 4.000,00 (doc. 8).

Ancor prima, dal 29 gennaio 2004 al 21 giugno 2011, il ricorrente è stato socio amministratore e legale rappresentante della società "MIMMO'S BAR DI CASIERO DOMENICO E C. S.N.C.", C.F. e P.I.



02423931209, con sede in Bologna alla via Ruffini, 2/A, parimenti esercente l'attività di "bar e altri esercizi simili senza cucina", e dal 3 aprile 1997 al 10 aprile 2001 titolare di impresa individuale omonima, con sede in Lavello (PZ) alla via Frate Ruggero, 56, cancellata in data 10 aprile 2001, esercente l'attività di "coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi" (docc. 9-10).

Il ricorrente attualmente risiede nella abitazione di sua proprietà, sita in Crevalcore (BO) alla via Bisentolo Sud, 535, oggetto di procedura di espropriazione forzata immobiliare, come meglio si dirà nel prosieguo, e dovrà, dunque, reperire a breve diversa soluzione abitativa.

b) IN ORDINE ALLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Ad eccezione del mutuo fondiario contratto il 6 dicembre 2007 con la BPER Banca S.p.A. (già Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società cooperativa) per l'acquisto della casa di abitazione di cui si dirà meglio in prosieguo, la totalità dei debiti di cui il signor Claudio Tummolo è chiamato a rispondere è riferibile alle attività di impresa svolte attraverso l'omonima impresa individuale e la società Bar International Snc dei fratelli Tummolo Claudio e Alessandro e C. e all'insuccesso delle medesime.

Il ricorrente gestiva, infatti, una "tabaccheria", sita in Bologna alla via Ruffini, 6/C, in locale attiguo a quello in cui, in uno al fratello Alessandro Tummolo, veniva esercitata l'attività di bar attraverso la società "BAR INTERNATIONAL S.N.C. DEI FRATELLI TUMMOLO CLAUDIO E ALESSANDRO E C."

L'intento dei fratelli Tummolo era quello di portare avanti i propri progetti imprenditoriali unendo le rispettive risorse e competenze e contenendo in costi, occupando un'unica unità immobiliare che fosse sufficientemente grande da contenere entrambe le attività, anche a fronte della circostanza che, come noto, per commerciare prodotti del tabacco e generi di monopolio, oltre al possesso delle specifiche licenze ed autorizzazioni, è necessario disporre di locali che abbiano una metratura minima e che tengano conto delle tre rivendite più vicine e che, dunque, sussistevano precisi vincoli da rispettare nella scelta della zona in cui allocare l'attività, quantomeno per il ricorrente.

Nel febbraio 2011, venivano, dunque, al signor Claudio Tummolo concessi in locazione i locali siti in Bologna alla via Ruffini, 6/C, al canone annuo di euro 27.000,00, da pagarsi in rate mensili anticipate di euro 2.250,00 ciascuna (doc. 11), canone che, ben presto, si rivelava sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato ed insostenibile per la parte conduttrice, tanto che nel gennaio 2019, dopo la notifica di atto di intimazione di sfratto per morosità da parte della locatrice (doc. 12), dette parti si accordavano per stipulare un nuovo contratto di locazione riducendo il canone di locazione a euro 1.600,00 mensili (doc. 13).

Detto impegno economico veniva dal signor Tummolo onorato sino al marzo 2019. Di lì a poco, entrambe le attività di impresa sarebbero cessate a causa della irreversibile crisi delle stesse.

Le attività di impresa svolte dai signori Tummolo, in quanto imprese cd. "minori", beneficiavano del regime di "contabilità semplificata".

Dalle dichiarazioni dei redditi del ricorrente risultano:



1) nell'anno 2013, un reddito di impresa (quadro RG31) di euro 37.463,00, un reddito pro quota derivante dalla partecipazione alla società di persone di euro 3.365,00 (quadro RH1), un reddito complessivo lordo pari a euro 40.828 (quadro RN1), un reddito imponibile pari a euro 26.409,00 (quadro RN4), un'imposta netta pari a euro 5.458,00 (quadro RN26), per un reddito netto di euro 20.951,00 (doc. 14);

2) nell'anno 2014, un reddito di impresa (quadro RG31) di euro 33.620,00, un reddito pro quota derivante dalla partecipazione alla società di persone di euro 2.872,00 (quadro RH1), un reddito complessivo lordo pari a euro 37.145,00 (quadro RN1), un reddito imponibile pari a euro 31.031,00 (quadro RN4), un'imposta netta pari a euro 6.945,00 (quadro RN26), per un reddito netto di euro 24.086,00 (doc. 15);

3) nell'anno 2015, un reddito di impresa (quadro RG31) di euro 21.327,00, un reddito pro quota derivante dalla partecipazione alla società di persone di euro 2.267,00 (quadro RH1), un reddito complessivo lordo pari a euro 24.247,00 (quadro RN1), un reddito imponibile pari a euro 21.807,00 (quadro RN4), un'imposta netta pari a euro 3.837,00 (quadro RN26), per un reddito netto di euro 17.970,00 (doc. 16);

4) nell'anno 2016, un reddito di impresa (quadro RG31) di euro 20.366,00, un reddito pro quota derivante dalla partecipazione alla società di persone di euro 4.222,00 (quadro RH1), un reddito complessivo lordo pari a euro 25.241,00 (quadro RN1), un reddito imponibile pari a euro 20.887,00 (quadro RN4), un'imposta netta pari a euro 3.610,00 (quadro RN26), per un reddito netto di euro 17.277,00 (doc. 17);

5) nell'anno 2017, un reddito di impresa (quadro RG31) di euro 16.466,00, un reddito pro quota derivante dalla partecipazione alla società di persone di euro 7.147,00 (quadro RH1), un reddito complessivo lordo pari a euro 24.266,00 (quadro RN1), un reddito imponibile pari a euro 23.613,00 (quadro RN4), un'imposta netta pari a euro 5.086,00 (quadro RN26), per un reddito netto di euro 18.527,00 (doc. 18).

Il 31 agosto 2019 l'impresa individuale Tummolo Claudio cessava la propria attività e veniva cancellata dal Registro Imprese – C.C.I.A.A. di Bologna il 25 settembre 2019 (doc. 5); anche la società in nome collettivo, il 7 ottobre 2019, veniva sciolta per volontà dei soci e cancellata dal Registro Imprese – C.C.I.A.A. di Bologna il 17 ottobre 2019 (doc. 7).

Come detto, il signor Claudio Tummolo non è coniugato e dispone del solo proprio reddito da lavoro; a partire dal 15 gennaio 2008, era tenuto a versare, in favore dell'istituto mutuante, circa 1.600,00 euro mensili, a titolo di rimborso, in mesi 360, della somma mutuata di euro 249.000,00, richiesta ed ottenuta per l'acquisto della casa di abitazione (doc. 19).



Il ricorrente ha provveduto al regolare pagamento di dette somme per oltre dieci anni e, precisamente, sino all'agosto 2019, data in cui ha cessato la propria attività di impresa e non ha avuto più, dunque, fonti di reddito (doc. 20).

In considerazione dell'importo della rata di mutuo suddetto, dell'importo del canone di locazione dell'immobile in cui venivano esercitate le attività, pari a euro 2.250,00 mensili (ridotto a euro 1.600,00, a partire dall'1 gennaio 2019) e dell'ammontare, piuttosto esiguo, dei proventi delle attività di impresa, come sopra rappresentati, è evidente che il ricorrente si è trovato nella impossibilità di corrispondere quanto dovuto a titolo di imposte e di contributi previdenziali, destinando il proprio reddito al pagamento del mutuo, delle spese di sostentamento e di produzione del reddito e onorando i soli debiti che andavano saldati nel corso dell'esercizio.

Resosi conto del progressivo deterioramento della situazione e della insostenibilità del livello di debito maturato, ha preferito cessare la propria attività di impresa per cercare, come poi ha fatto, una attività di lavoro dipendente.

Analizzando la posizione debitoria del ricorrente, è possibile rilevare come larga parte dei debiti attenga, per l'appunto, alla mancata restituzione della somma mutuata per l'acquisto dell'abitazione e all'esercizio della attività di impresa (si vedano, ad esempio, i debiti di natura fiscale e previdenziali iscritti a ruolo dell'Agenzia delle Entrate delle Riscossione); risultano, invece, in proporzione, esigui quelli maturati nei confronti dei fornitori (peraltro riferibili all'anno 2019, in cui risultano cessate le attività di impresa) e degli istituti di credito a titolo di finanziamenti e/o rapporti diversi dal mutuo fondiario di cui si è detto.

In ultimo, nell'esaminare e valutare le cause del sovraindebitamento, occorre tenere in considerazione come l'elemento volitivo, la cd. "diligenza" del debitore, non sia in grado di incidere, in alcun modo, sulla genesi delle obbligazioni tributarie e/o previdenziali, considerata la loro origine prettamente legale, dipendente esclusivamente dal verificarsi dei presupposti individuati dal legislatore per l'insorgenza dei relativi obblighi.

Il debitore non è, dunque, in grado di decidere se contrarre o meno questo tipo di obbligazioni, che scaturiscono, automaticamente, dalla condotta del debitore, dall'esercizio della attività imprenditoriale e dalla applicazione delle disposizioni di legge.

Nel tentativo di proseguire con la propria attività di impresa, il ricorrente ha destinato le proprie risorse finanziarie al pagamento dei debiti verso i fornitori e di quelli di natura "operativa", necessari alla produzione del reddito, per poi determinarsi a cessare la propria attività, una volta resosi conto della sostanziale ed irreversibile anti-economicità della medesima, e a reperire una diversa attività lavorativa, alle dipendenze di terzi.

Il signor Claudio Tummolo, inoltre, negli anni, ha presentato alla Agenzia delle Entrate Riscossione diversi piani di rateizzazione (doc. 21), per la precisione nove, nel tentativo di ripianare la propria



posizione debitoria, provvedendo al parziale pagamento degli importi rateizzati per euro 43.917,01, come si evince dall'estratto dei ruoli allegato all'atto di intervento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nella procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'immobile di proprietà del ricorrente e dal raffronto tra gli importi di cui al "carico a ruolo" e gli importi residui indicati, con riferimento alle cartelle notificate sino alla data del 24 marzo 2016 (doc. 22).

Per quanto concerne, invece, i debiti di natura diversa rispetto a quelli di natura fiscale e contributiva, come detto, ha limitato il ricorso al credito bancario, ad eccezione del mutuo fondiario contratto per l'acquisto dell'abitazione e di un mutuo chirografario contratto con Bper Banca S.p.A., le cui rate di rimborso risultano, per entrambi, regolarmente pagate sino al 2019, e onorato, ad eccezioni di importi modesti di cui si dirà nel prosieguo, i debiti verso i fornitori e quelli di natura "operativa" funzionali alla produzione del reddito.

Ad oggi, il ricorrente si trova in una situazione di definitiva incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte, stante l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile. Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento e di soddisfare, almeno in parte, i creditori, tentando di reinserirsi nel sistema economico nazionale, l'istante non può che mettere a disposizione l'intero proprio patrimonio, non potendo formulare ai creditori proposte diverse di composizione della crisi e risultando per questi ultimi impossibile ottenere l'integrale soddisfacimento dei propri diritti di credito.

A questo proposito e secondo le finalità proprie della disciplina sul sovraindebitamento, è ragionevole ritenere che l'apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio possa garantire una più efficiente allocazione del patrimonio disponibile, prescindendo dalle esigenze e dalle iniziative dei singoli creditori, consentendo al debitore di "ripartire", ma anche "ripulendo" il sistema di crediti sostanzialmente inesigibili, anche in considerazione della evidente infruttuosità delle eventuali azioni esecutive poste in essere dai creditori.

L'apertura del concorso congela, inoltre, le iniziative esecutive individuali, rispondendo anche ad una esigenza deflattiva, e assicura una più efficiente gestione e liquidazione del patrimonio individuale a vantaggio dell'intero ceto creditorio.

c) IN ORDINE ALLE CAUSE E PROCEDURE PENDENTI

c.1) Il signor Claudio Tummolo è, come detto, debitore esecutato nella procedura di espropriazione forzata immobiliare R.G.E. 292/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, G.E. dottor Maurizio Atzori, avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà sito in Crevalcore (BO) alla via

Detto bene risulta aggiudicato all'udienza di vendita immobiliare del 15 febbraio 2022, per il prezzo di euro 138.000,00, per cui il liquidatore eventualmente nominato potrà avvalersi, laddove lo ritenga opportuno, della facoltà di subentro di cui all'art. 14 *novies*, co. 2, L. 3/2012, al fine di acquisire alla



procedura di composizione della crisi l'attivo immobiliare riveniente dalla vendita dell'immobile, da distribuire secondo le regole del concorso (doc. 23).

c.2) Sull'autoveicolo di proprietà del ricorrente risultava iscritto fermo amministrativo a causa del mancato pagamento dell'importo complessivo di euro 154,12, a titolo di TARI e di residuo di importo dovuto in forza di ingiunzione n. 20190041170200001405919 notificata il 21.12.2019 dal Comune di Bologna. Detto provvedimento risulta cancellato in data 27.01.2022, a seguito dell'avvenuto pagamento da parte del ricorrente di quanto dovuto (v. relaz. part. e relativi all.).

c.3)

(doc. 24).

Si precisa che nulla risulta dall'estratto del casellario giudiziale prodotto al Collegio dei Gestori (docc. 25 e 26).

*

TUTTO CIO' PREMESSO

il signor Claudio Tummolo, a mezzo del sottoscritto difensore, propone istanza di liquidazione del proprio patrimonio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14-ter e ss. della L. n. 3/2012 e, all'uopo,

DEPOSITA

la seguente proposta di liquidazione dei propri beni, come meglio di seguito identificati, al fine di ottenere il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, manifestando sin d'ora la più ampia disponibilità e l'impegno ad integrare le parti che eventualmente necessitino di chiarimenti e/o modifiche, ovvero a produrre l'eventuale ulteriore documentazione richiesta e ritenuta utile e/o necessaria.

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ARTT. 14-TER E SS. L. N. 3/2012



Il signor Claudio Tummolo propone, per la composizione della crisi da sovraindebitamento e anche al fine di accedere al beneficio della esdebitazione ex art. 14-terdecies L. n. 3/2012, la liquidazione di tutti i propri beni, esclusi quelli previsti dalla legge, come di seguito indicati.

*

ATTIVO

Il signor Claudio Tummolo è proprietario dell'immobile costituito da *"porzione del fabbricato ad uso civile abitazione in Crevalcore (BO) Via _____ costituita da una abitazione con accesso dal civ. _____ con corte esclusiva composta da un piano terra con ingresso, pranzo con angolo cottura, cantina e lavanderia, da un primo piano con disimpegno, tre camere e bagno, oltre ad una autorimessa con accesso dal civico _____ di pertinenza al piano terra e un posto scoperto di pertinenza"*, per averne acquistato la piena proprietà a mezzo atto di compravendita in data 6 dicembre 2007 a ministero notaio Anna Guglielmi in Crevalcore, rep. n. 117072-racc. n. 12433 (doc. 27). Detto immobile è gravato da ipoteca volontaria, concessa, sino alla concorrenza di euro 448.200,00, a favore di Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa e a garanzia di mutuo fondiario, di cui al contratto sottoscritto il 6 dicembre 2007 a ministero notaio Anna Guglielmi in Crevalcore, rep. n. 117073-racc. n. 12434, per l'importo di euro 249.000,00, da rimborsarsi in n. 360 rate, l'ultima con scadenza il 15 dicembre 2037 (doc. 19).

Detto immobile è gravato, altresì, da ipoteca conc. amministrativa/riscossione, iscritta il 26 marzo 2019, per la somma di euro 43.498,22, a garanzia di euro 21.749,11, a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (doc. 28).

Va precisato che, sino al mese di agosto 2019, il signor Claudio Tummolo è riuscito a provvedere al rimborso delle rate del mutuo di cui sopra, tanto che alla data del 15.08.2019, il debito residuo in linea capitale ammontava a euro 205.102,01 (capitale iniziale euro 249.000,00) (doc. 20).

A causa ed in conseguenza del mancato pagamento delle rate a far data dall'agosto 2019, la BPER Banca S.p.A. notificava al ricorrente atto di pignoramento immobiliare, radicando dinanzi al Tribunale di Bologna la procedura di espropriazione forzata immobiliare R.G.E. 292/2020, Giudice dell'Esecuzione Maurizio Atzori (doc. 29).

A seguito di cessione del credito del 18.12.2020 da BPER Banca S.p.A. in favore di Summer SPV S.r.l., in data 16 aprile 2021 si costituiva nella predetta procedura ex art. 111 c.p.c. la Fire S.p.A., quale procuratrice della Summer SPV S.r.l. (doc. 30).

L'udienza di vendita del suddetto immobile, al prezzo base d'asta di euro 90.000,00, si è tenuta il 15 febbraio 2022 e il bene risulta aggiudicato al prezzo di euro 138.000,00 (docc. 23 e 31).

Il ricorrente mette a disposizione dei creditori il predetto unico immobile di sua proprietà, oppure l'intero prezzo ricavato dalla vendita, che sarà destinato alla soddisfazione dei creditori, secondo le regole del concorso e nel rispetto dei gradi legittimi di prelazione.



*

Come già detto, l'istante, di professione operaio, a far data dal 3 gennaio 2022 è dipendente della
con sede in

(BO) alla con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 30 giugno 2022 e
retribuzione mensile lorda di euro 1.651,34 (doc. 4).

Il ricorrente mette a disposizione dei creditori anche quota parte del proprio reddito da lavoro, che sarà destinato alla soddisfazione dei creditori, secondo le regole del concorso e nel rispetto dei gradi legittimi di prelazione.

*

Il signor Claudio Tummolo non è proprietario di altri beni immobili sull'intero territorio nazionale (doc. 32), né di beni mobili registrati, ad eccezione di un'autovettura Ford Wag tg. da lui acquistata il 9 ottobre 2018 per il prezzo di euro 400,00, ma immatricolata nel gennaio 2000, vetusta e priva di valore economico (v. relaz. part. e relativi all.), dal medesimo utilizzata per recarsi al lavoro in Sant'Agata Bolognese e per le altre esigenze di vita quotidiana.

*

Il signor Claudio Tummolo è titolare di carta "Postepay Evolution" presso PostePay S.p.A. dotata di coordinate IBAN, ove viene accreditato il proprio stipendio mensile, che presentava alla data del 27 gennaio 2022 un saldo attivo di euro 109,92, e di un libretto di deposito postale n che presentava alla data del 27 gennaio 2022 un saldo attivo di euro 6,83 (v. relaz. part. e relativi all.).

Il signor Claudio Tummolo non possiede titoli o partecipazioni societarie.

Dall'esame delle risultanze dell'accesso richiesto dal Collegio dei Gestori alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria e dei rapporti finanziari (v. relaz. part. e relativi all.), il signor Claudio Tummolo risulta titolare di una carta di credito/debito presso Bibanca S.p.A. richiesta il 12.04.2013 e di un rapporto di conto corrente con Mooney S.p.A., iniziato il 4.10.2018, in relazione ai quali il ricorrente non è riuscito a reperire alcuna documentazione.

Si precisa che Bibanca S.p.A. fa parte del Gruppo Bper e presidia le attività relative a carte di pagamento, cessioni del quinto, prestiti personali e trasferimento di denaro per BPER Banca, con cui il signor Claudio Tummolo intratteneva rapporti nel periodo in cui svolgeva attività di impresa, per cui è ragionevole ritenere che il rapporto suddetto possa essere collegato ad altri rapporti bancari intrattenuti dall'istante con Bper e aperto in occasione di questi ultimi.

In ogni caso, laddove, nell'ambito delle verifiche effettuate dal Collegio dei Gestori o dal liquidatore, risultassero saldi attivi riferibili ai suddetti rapporti, il ricorrente si rende disponibile sin d'ora a porre le relative somme a disposizione dei creditori.



L'istante non possiede gioielli o altri beni mobili di rilevante valore commerciale, né dispone di altre liquidità e/o utilità.

Si precisa che all'interno dell'abitazione familiare, come detto oggetto di espropriazione forzata immobiliare, vi sono soltanto beni di arredo di modesto valore economico, impignorabili ai sensi dell'art. 514 c.p.c.

*

PASSIVO

Il signor Claudio Tummolo è responsabile, quale socio amministratore della società Bar International Snc dei Fratelli Tummolo Claudio e Alessandro e C. dal 5 ottobre 2011 al 7 ottobre 2019 e, dunque, in solido con gli altri soci e, in particolare, con il fratello signor Alessandro Tummolo, nei confronti dei seguenti creditori e per i seguenti titoli e ragioni:

1) **Bontal S.r.l.:** euro 1.110,77, oltre interessi e spese, in forza di decreto ingiuntivo, non opposto e divenuto, dunque, definitivamente esecutivo, n. 2784/2019, emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia il 27 novembre 2019, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 4856/2019, promosso dalla Bontal Commerciale S.r.l. nei confronti dei signori Tummolo Claudio e Tummolo Alessandro, "*nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili della Bar International Snc dei Fratelli Tummolo Claudio e Alessandro e C.*", e di atto di precetto notificato al ricorrente il 18 marzo 2020 (docc. 33 e 34). Trattasi di credito non assistito da privilegio;

2) **Lima Foods S.r.l.:** euro 942,10, oltre interessi e spese, in forza di decreto ingiuntivo, non opposto e divenuto, dunque, definitivamente esecutivo, n. 467/2021, emesso dal Giudice di Pace di Bologna il 5 febbraio 2021, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 6278/2020, promosso dalla Lima Foods S.r.l. nei confronti dei signori Tummolo Claudio e Tummolo Alessandro, nella loro qualità di soci amministratori della Bar International Snc dei Fratelli Tummolo Claudio e Alessandro e C. (doc. 35). Trattasi di credito non assistito da privilegio;

3) **Bper Banca S.p.A.:** euro 9.893,64, di cui euro 9.883,11 in linea capitale e euro 10,53, in conto interessi, a titolo di scoperto di conto corrente n. _____, intestato alla società Bar International S.n.c. dei fratelli Tummolo Claudio e Alessandro e C., aperto in data 4 aprile 2012 (v. relaz. part. e all.). Trattasi di credito non assistito da privilegio;

4) **Comune di Bologna:** euro 28.870,10, di cui euro 22.050,31 in via privilegiata e euro 6.819,79 in via chirografaria, a titolo di mancato pagamento della TARSU relativa alle annualità 2011, 2012 e 2013, TARES relativa all'annualità 2013, TARI relativa alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (v. relaz. part. e all.). Trattasi di credito parzialmente assistito da privilegio;

5) **Bisceglia Concetta:** euro 1.500,00, dalla medesima corrisposti il 12 marzo 2021 in favore di Bper Banca S.p.A., a saldo e stralcio di ogni pretesa di quest'ultima nei propri confronti, per liberarsi dall'obbligazione di garanzia assunta, in favore della società Bar International S.n.c. dei fratelli Tummolo



Claudio e Alessandro e C., con riferimento al contratto di conto corrente n. 0224/2051965, intestato alla società Bar International S.n.c. dei fratelli Tummolo Claudio e Alessandro e C., aperto in data 4 aprile 2012, di cui al precedente punto 3 (v. relaz. part. e all.). Trattasi di credito non assistito da privilegio. Si precisa che la signora Bisceglia Concetta è stata socio amministratore della società Bar International S.n.c. dei fratelli Tummolo Claudio e Alessandro e C. dal 5.10.2011 sino al del 30.11.2017, data in cui ha ceduto al signor Claudio Tummolo l'intera sua quota di partecipazione nella società del valore nominale di euro 250,00, pari al 5% del capitale sociale. Per detto periodo, dunque, la signora Bisceglia, ai sensi dell'art. 2291 c.c., è tenuta a rispondere dei debiti sociali in maniera solidale con gli altri soci ed illimitatamente, per cui sarà compito del liquidatore che verrà eventualmente nominato accertare l'effettiva sussistenza di detta ragione di credito, laddove il creditore presenti domanda di partecipazione alla liquidazione. Ai fini della presente istanza, si ritiene, comunque, doveroso dare conto della circostanza che la signora Bisceglia ha precisato di vantare un credito nei confronti dell'istante, pur dubitando della fondatezza delle ragioni creditorie della medesima.

*

Il signor Claudio Tummolo è responsabile, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, nei confronti dei seguenti creditori e per i seguenti titoli e ragioni:

1) Summer SPV S.r.l. (procuratrice Fire S.p.A.), in qualità di cessionaria del credito di Bper Banca S.p.A.: euro 217.848,75 alla data del 7 settembre 2020, oltre interessi e spese successivi, in forza di contratto di mutuo fondiario di cui all'atto a ministero notaio Anna Guglielmi in Crevalcore del 6 dicembre 2007, rep. n. 117073-racc. n. 12434, dell'originario, importo di euro 249.000,00, da rimborsarsi in n. 360 rate mensili, garantito da ipoteca volontaria di primo grado, concessa, in favore della Banca popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, fino alla concorrenza di euro 448.200,00, sull'immobile di proprietà dell'istante sito in Crevalcore (BO) alla via (v. relaz. part. e all.). Trattasi di credito assistito da privilegio;

2) Bper Banca S.p.A.: euro 5.079,57 alla data del 21 gennaio 2022, quale debito residuo di mutuo chirografario stipulato dall'impresa individuale Tummolo Claudio il 6 giugno 2016 per l'importo originario di euro 55.000,00, da restituire in n. 60 rate mensili, garantito da fideiussione dei signori Claudio Tummolo, Alessandro Tummolo e Concetta Bisceglia, nonché da Confidi Punto Net Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi. Le rate mensili di detto finanziamento risultano pagate dal luglio 2016 al luglio 2019, per un totale di euro 31.741,90. In data 16.07.2021, risulta versata da Fider Soc. Coop (già Confidi Punto Net Società Cooperativa di Garanzia Collettiva) la somma di euro 18.606,48, a fronte della garanzia da quest'ultima prestata pari all'80% del finanziamento originario di euro 55.000,00. In data 6.10.2021, risulta versata, in favore di Fider Soc. Coop, la somma di euro 14.885,18 dal Fondo pubblico di garanzia ex L. 662/96 (v. relaz. part. e all.). Trattasi di credito non assistito da privilegio;



- 4) Enel Energia S.p.A.: euro 971,24 alla data del 31 gennaio 2020, quale corrispettivo dovuto per una fattura di fornitura scaduta al 23 maggio 2019 (doc. 36). Trattasi di credito non assistito da privilegio;
- 5) Hera Comm S.r.l.: euro 662,47, quale corrispettivo di due fatture relative alla fornitura di acqua ed energia elettrica non pagate (v. relaz. part. e all.). Trattasi di credito non assistito da privilegio;
- 6) Ecomap Scpa (mandante di Credeco S.r.l.): euro 17.369,43 alla data dell'11 febbraio 2022, in forza di decreto ingiuntivo n. 20002/2020 del 15 dicembre 2020 emesso dal Tribunale di Roma, non opposto e, dunque, definitivamente esecutivo. Detto importo risulta dovuto dal signor Claudio Tummolo, in quanto la Ecomap Scpa, quale ente di assistenza e previdenza di categoria, ha prestato, nell'interesse dei tabaccaia ad essa associati, tra i quali figurava il ricorrente, fidejussioni a garanzia della gestione della tabaccheria, provvedendo, sulla scorta di dette obbligazioni di garanzia, a rimborsare a due istituti di credito gli importi dagli stessi corrisposti in favore dei creditori garantiti (Logista S.p.A. e Lottomatica) (v. relaz. part. e all.). Trattasi di credito non assistito da privilegio;
- 7) Vodafone Italia S.p.A.: euro 2.564,40, a fronte del mancato pagamento delle fatture nn. _____, con scadenza al 26.07.2019, _____, con scadenza al 26.09.2019, _____ con scadenza al 26.11.2019 e _____, con scadenza al 2.01.2020 (doc. 37). Trattasi di credito non assistito da privilegio;
- 8) Comune di Bologna: euro 544,74, di cui euro 371,89 in via privilegiata e euro 172,85 in via chirografaria, a titolo di mancato pagamento della TARI relativa alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 (v. relaz. part. e all.). Trattasi di credito assistito da privilegio;
- 9) Comune di Crevalcore: euro 815,00, di cui euro 144,00, a titolo di mancato o parziale versamento dell'IMU relativa alle annualità 2016, 2017, 2019, 2020 e 2021, e euro 671,00, a titolo di mancato o parziale versamento della TARI relativa alle annualità 2018, 2020 e 2021 (v. relaz. part. e all.). Trattasi di credito assistito da privilegio. Si fa presente, altresì, che il Comune di Crevalcore risulta creditore anche della somma di cui al successivo punto a), iscritta a ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- 10) San Felice 1983 Banca Popolare Soc. Coop. p.a.: euro 76,91, quale saldo negativo alla data del 30 giugno 2021 del conto corrente n. _____, intestato a Tummolo Claudio (doc. 39). Trattasi di credito non assistito da privilegio;
- 11) I.N.P.S.: euro 1.906,55, oltre oneri accessori, a titolo di contribuzione dovuta per l'esercizio di attività di lavoro autonomo (v. relaz. part. e all.). Trattasi di credito assistito da privilegio. Si precisa che l'I.N.P.S. vanta nei confronti del ricorrente l'ulteriore credito, iscritto a ruolo dell'Agenzia delle Entrate della Riscossione, di cui al successivo punto e;
- 12) Monzali Erica: euro 8.000,00, a titolo di canoni di locazione dovuti in riferimento al rapporto locativo inerente all'unità immobiliare sita in Bologna alla via Ruffini, 6/C, all'interno della quale il ricorrente svolgeva la propria attività di impresa, come da scrittura transattiva di cui al doc. 13. Trattasi di credito non assistito da privilegio;



13) R.B. Videogames S.r.l.: euro 39.557,21, di cui euro 30.630,09, a titolo di importo corrisposto dalla R.B. Videogames S.r.l. in qualità di garante di finanziamento concesso al signor Tummolo da Cassa di Risparmio S.p.A. di originari euro 46.132,80, solo parzialmente restituiti, euro 5.000,00 a titolo di anticipazione sui futuri incassi relativi alla impresa individuale Tummolo Claudio e euro 3.972,12, quale importo corrisposto per il pagamento di polizza assicurativa a copertura assicurativa del locale sito in Bologna alla via Ruffini, 6/C (v. relaz. part. e all.). Il ricorrente, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, nel novembre del 2017, aveva acceso presso la Cassa di Risparmio di Ravenna il finanziamento n. 037-611-284205, per euro 40.000,00 in linea capitale, garantito dalla società RB Videogames S.r.l., fornitrice di apparecchi da intrattenimento, delegando quest'ultima al pagamento delle rate mensili del finanziamento, previa detrazione degli incassi di spettanza dell'esercente Claudio Tummolo. Sino ai primi mesi del 2019, RB Videogames S.r.l. ha pagato le rate di finanziamento con gli importi trattenuti dagli incassi della tabaccheria, secondo quanto previsto in contratto. Solo per le rate maturate dal 2019 in avanti, RB Videogames S.r.l. ha pagato Cassa di Risparmio in qualità di garante e non di semplice delegato. Trattasi di credito non assistito da privilegio;

14) Fider S.C.: euro 3.721,30, all'esito delle operazioni descritte al punto 2 del presente elenco. Trattasi di credito non assistito da privilegio;

15) Fondo pubblico di garanzia ex L. 662/96 (Mediocredito): euro 14.885,18, all'esito delle operazioni descritte al punto 2 del presente elenco. Trattasi di credito assistito da privilegio;

*

Dall'esame delle cartelle/avvisi dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (doc. 40) risultano, inoltre, le seguenti posizioni debitorie (i relativi crediti sono parzialmente assistiti da privilegio):

a) Comune di Crevalcore: euro 30,78, a titolo di tassa smaltimento rifiuti relativa all'annualità 2009. Si tratta di somma già iscritta a ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione – Provincia di Bologna, di cui alla cartella di pagamento n. 02020110076902835000 (doc. 41);

b) Amministrazione Finanziaria – Direzione provinciale di Bologna: euro 92.776,00, a titolo di IRPEF, acconti IRPEF, interessi e sanzioni per il ritardato o omesso pagamento/versamento e relative addizionali, I.V.A. e relativi interessi e sanzioni, IRAP (saldo, sanzioni per ritardati o omessi versamenti ed interessi), riferiti alle annualità 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Si tratta di somme già iscritte a ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione – Provincia di Bologna, di cui alle cartelle/avvisi nn.

(doc. 42);



c) **Amministrazione Finanziaria – Monopoli di Stato:** euro 11.399,15, a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie e relative maggiorazioni, riferite alla annualità 2007. Si tratta di somme già iscritte a ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione – Provincia di Bologna, di cui alle cartelle/avvisi nn. (doc. 43);

d) **Camera di Commercio di Bologna:** euro 773,16, a titolo di diritto annuale, riferito alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018. Si tratta di somme già iscritte a ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione – Provincia di Bologna, di cui alle cartelle/avvisi nn. 02020180005815023000, 02020180006947603002, (doc. 44). Si

precisa che detto debito, per l'importo di euro 529,90, è riferibile alla società Bar International Snc dei Fratelli Tummolo Claudio e Alessandro e C. e che, dunque, il signor Tummolo ne risponde quale socio amministratore della società dal 5 ottobre 2011 al 7 ottobre 2019 e in solido con l'altro socio Alessandro Tummolo e, per il restante importo, è riferibile alla impresa individuale Tummolo Claudio.

Si precisa, inoltre, che risultano non pagati anche i diritti relativi alla annualità 2019, per l'importo di euro 140,36, compresi interessi e sanzioni, per ciò che concerne la società Bar International Snc dei Fratelli Tummolo Claudio e Alessandro e C., e per l'importo di euro 62,00, per ciò che concerne l'impresa individuale Tummolo Claudio. Detti ruoli, alla data del 27 gennaio 2022, risultavano in corso di trasmissione alla Agenzia delle Entrate Riscossione (v. relaz. part. e all.);

e) **I.N.P.S.:** euro 52.086,42, a titolo di contributi IVS, somme aggiuntive da ritardato o omesso versamento, relativi alle annualità 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Si tratta di somme già iscritte a ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione – Provincia di Bologna, di cui alle cartelle/avvisi nn.

(doc. 45);

f) **Regione Emilia – Romagna:** euro 160,14, a titolo di tassa automobilistica non pagata e relativi interessi e sanzioni, relativi all'annualità 2018. Si tratta di somma già iscritta a ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione – Provincia di Bologna, di cui alla cartella di pagamento n. 02020210006395511000 (doc. 46);

g) **Servizio sanitario nazionale Regione Emilia - Romagna:** euro 842,76, a titolo di sanzione amministrativa irrogata dalla ASL e maggiorazione, riferita all'annualità 2019. Si tratta di somma già iscritta a ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione – Provincia di Bologna, di cui alla cartella di pagamento n. (doc. 47).

Si precisa che, a garanzia dei crediti di cui alle cartelle nn.

per l'importo di euro 21.749,11,



risulta iscritta ipoteca sull'immobile di proprietà del signor Tummolo, a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, sino a concorrenza della somma di euro 43.498,22 (doc. 48).

Si precisa, in ultimo, che, in risposta alla richiesta di precisazione del credito formulata dal Collegio dei Gestori nell'ambito delle verifiche eseguite dal medesimo, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto, in uno all'elenco per singolo debitore, un elenco di cartelle/avvisi intestate alla società Bar International Snc dei Fratelli Tummolo Claudio e Alessandro e C., per l'importo totale di euro 17.583,61, in larga parte riconducibile a debiti di cui alle cartelle ed avvisi intestati al ricorrente e al fratello, in qualità di soci della predetta società (v. relaz. part. e all.).

Sarà compito del nominando liquidatore, in sede di formazione del passivo, verificare che non vi siano duplicazione degli importi richiesti dall'ente creditore.

*

Dall'esame del certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria prodotto in data 24 gennaio 2022 (doc. 49), risultano, quali carichi pendenti definitivamente accertati, non iscritti a ruolo della Agenzia delle Entrate Riscossione:

- cartella di pagamento n. rateizzata, anno di imposta 2009, notificata il 14/05/2015 al contribuente, derivante da liquidazione tardivo/insufficiente versamento, per un debito residuo di Euro 188,15;
- cartella di pagamento n. rateizzata, anno di imposta 2010, notificata il 07/01/2014 al contribuente, derivante da modello liquidazione 770 semplificato, per un debito residuo di Euro 1.105,29;
- comunicazione di irregolarità n. anno di imposta 2017, notificata al contribuente in oggetto in data 10/06/2021, derivante da liquidazione 770, per un debito di Euro 365,64, per un totale di euro 1.659,08.

*

PREDEDUZIONI

Con riferimento ai compensi dovuti per l'attività svolta, l'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna ha predisposto ed inviato al ricorrente in data 14 febbraio 2022 un preventivo di spesa di complessivi euro 8.848,99 (di cui euro 6.307,19 a titolo di compenso imponibile netto, euro 946,08 a titolo di rimborso forfettario 15% spese generali ed euro 1.595,72 per iva.). Il ricorrente ha già versato un acconto di euro 500,00 e si è impegnato a versare ulteriore acconto di pari importo al ricevimento della relazione particolareggiata. Il residuo importo di euro 7.848,99 sarà posto in prededuzione nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Ai sensi dell'art. 13 della L. 3/12, godranno della prededuzione anche gli eventuali crediti sorti in occasione e/o in funzione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, come, ad esempio, il compenso del liquidatore.



*

SCHEMA RIEPILOGATIVO, DA VALERE ANCHE AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA. 2, L. N. 3/2012

Bontal S.r.l. *	€ 1.110,77
Lima Foods S.r.l. *	€ 1.822,57
Bper Banca S.p.A. *	€ 14.973,21
Comune di Bologna*	29.414,84
Bisceglia Concetta *	€ 1.500,00
I.N.P.S.	€ 53.992,97
Summer SPV S.r.l. (procuratrice Fire S.p.A.)	€ 217.848,75
Enel Energia S.p.A.	€ 1.068,36
Hera Comm. S.r.l.	€ 662,47
Ecomap Scpa (mandante di Credeco S.r.l.)	€ 16.379,63
Vodafone Italia S.p.A.	€ 2.564,40
Comune di Bologna	€ 544,74
Comune di Crevalcore	€ 959,00
San Felice 1983 Banca Popolare Soc. Coop. p.a.	€ 76,91
Monzali Erica	€ 7.000,00
RB Videogames S.r.l.	€ 39.557,21
Fider S.C.	€ 3.721,30
FDG ex L. 662/96 (Mediocredito)	€ 14.885,18
Amministrazione finanziaria	€ 109.975,10
Camera di Commercio di Bologna *	€ 1.307,08
Regione Emilia - Romagna	€ 160,14
Servizio sanitario nazionale Regione Emilia - Romagna *	€ 842,76
O.C.C.	€ 7.848,99
Totale	€ 528.216,38

I debiti contrassegnati con l'asterisco sono da considerarsi debiti sociali, di cui il ricorrente è tenuto a rispondere in solido con gli altri soci della società in nome collettivo e, in particolare, con il signor Alessandro Tummolo (per quanto concerne il debito verso Bper Banca S.p.A., per l'importo di euro 9.893,64; per quanto concerne il debito verso Comune di Bologna, per l'importo di euro 28.870,10; per quanto concerne il debito verso C.C.I.A.A. di Bologna, per l'importo di euro 975,52).



Si precisa che gli importi riportati nella suddetta tabella sono stati tutti attualizzati in considerazione delle precisazioni dei crediti pervenute al Collegio dei Gestori.

*

LE SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA DELL'ISTANTE

L'istante non è coniugato e non ha figli.

Si è già detto che il signor Claudio Tummolo percepisce, allo stato, un reddito mensile lordo di euro 1.651,34, in forza di rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato sino al 30 giugno 2022.

Le spese necessarie al sostentamento del ricorrente sono così di seguito indicate in dettaglio, su base mensile:

- spese alimentari, di igiene e cura della persona
- farmaci e spese mediche
- spese di telefonica
- spese di carburante, bollo, assicurazione e manutenzione auto

per un totale di euro 640,00.

Oltre a dette spese che il ricorrente già sostiene, andranno, necessariamente, tenute in considerazione anche quelle che dovrà sostenere per condurre in locazione una unità immobiliare da adibire a propria abitazione, atteso che la casa di proprietà sita in Crevalcore risulta aggiudicata all'udienza di vendita coattiva del 15 febbraio p.v. per l'importo di euro 138.000,00, per un importo preventivabile in considerazione anche dei prezzi medi di mercato in euro 450,00, tenendo in considerazione anche le spese di utenza e gli eventuali oneri condominiali.

Per dette ragioni, il signor Tummolo è in grado di mettere a disposizione dei creditori, oltre all'unico immobile di sua proprietà oppure l'intero prezzo ricavato dalla sua vendita, anche una quota parte del proprio reddito da lavoro, in eccedenza rispetto alla somma mensile di euro 1.100,00 mensili, che chiede venga lasciata nella sua disponibilità per provvedere alle proprie spese di sostentamento.

*

PREVISIONE E TEMPI DI LIQUIDAZIONE

L'istante offre, dunque, ai creditori, ai fini del soddisfacimento, ancorché parziale, delle loro ragioni di credito, secondo i principi del concorso e nel rispetto dei rispettivi gradi legittimi di prelazione, il suddetto unico cespite immobiliare di sua proprietà, oppure l'intero prezzo riveniente dalla sua vendita in sede di asta competitiva, e quota parte del proprio reddito da lavoro, per la durata di quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, oltre agli eventuali ulteriori beni e/o utilità sopravvenuti ex art. 14-undecies L. n. 3/2012 nel corso della procedura.

Il pagamento dei creditori avverrà nel più breve tempo possibile, ferma la preventiva necessità di acquisire alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento l'intero prezzo ricavato, al



netto delle spese da pagarsi nell'ambito della procedura di espropriazione forzata immobiliare e/o delle diverse spese di gestione e/o vendita.

*

Ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, e dell'art. 14-ter, comma 3, della L. n. 3/2012, si dà atto che sono stati riprodotti nel presente ricorso, da farne parte integrante, l'elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute, l'elenco di tutti i beni del debitore, con espressa dichiarazione che l'esponente non possiede altri beni e/o utilità, né beni di pregio, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante.

*

Ai fini di completezza e nell'interesse esclusivo dei creditori, si dà altresì atto che con istanza depositata n. 61/2021 – Prot. n. 4642/2021, riunita alla presente e assegnata, quali Gestori, in forma collegiale, ai medesimi avv.ti Laura Dal Prà, Elena Ceserani e Pietro Mancini del Foro di Bologna, il signor Alessandro Tummolo, fratello dell'istante, nato a Melfi (PZ) il 27 settembre 1982, chiedeva di poter accedere alla procedura di liquidazione dei beni ex artt. 14-ter e ss. L. n. 3/2012. Posto che, come sopra già riferito e documentato in atti, il signor Claudio Tummolo è stato socio amministratore della Bar International S.n.c. dei fratelli Tummolo Claudio e Alessandro e C. dalla data di sua costituzione il 5 ottobre 2011 alla data del suo scioglimento e conseguente cancellazione del 17 ottobre 2019, e che dunque egli è chiamato, in solido con il signor Alessandro Tummolo e con i soci, a rispondere dei debiti sociali, stante l'origine parzialmente comune del sovraindebitamento e la parziale coincidenza del passivo, si chiede disporsi l'assegnazione della presente procedura allo stesso Giudice del Tribunale di Bologna il quale vorrà, altresì, disporre la riunione delle due procedure, con conseguente nomina di un Liquidatore unico, nell'interesse dei creditori e per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di procedura.

*

Da ultimo, si ritiene di dover evidenziare l'urgenza della presente istanza e dell'emissione dell'auspicato decreto di apertura della liquidazione, posto che, come già sopra già dedotto, pende dinanzi all'intestato Tribunale la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 117/2019, con aggiudicazione del bene avvenuta all'udienza di vendita al 15 febbraio 2022.

*

Tutto ciò premesso, il signor Claudio Tummolo, nato a Venosa (PZ) il 24 gennaio 1978, residente in Crevalcore (BO) alla via _____ codice fiscale _____ come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,

CHIEDE



che l'ill.mo Tribunale adito, verificate la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14-ter L. n. 3/2012 e l'assenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi 5 anni, previa l'eventuale riunione del presente procedimento con quello di liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter e ss. L. n. 3/2012 introdotto dal signor Alessandro Tummolo, Voglia:

- dichiarare, ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 1, L. n. 3/2012, l'apertura della procedura di liquidazione, con ogni conseguente provvedimento del caso e di legge;
- nominare, ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 2, lett. a), L. n. 3/12, un liquidatore, segnalando, per quanto possibile, l'opportunità, per ragioni di rapidità ed economia della procedura, che sia nominato quale Liquidatore il Collegio dei Gestori, oppure e in subordine il Presidente dello stesso;
- disporre, ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), L. n. 3/2012 che, dalla data di emissione del provvedimento di apertura della liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nel rispetto della normativa in materia di *privacy* e, eventualmente, per estratto, stante la presenza di numerosi dati sensibili, anche di terzi;
- fissare i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 6, lett. b), L. n. 3/2012, lasciando nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 1.100,00, richiesta a titolo di mantenimento, nonché l'autovettura Ford Wag tg. BH533GH, per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che la presente procedura è soggetta al pagamento del contributo unificato di € 98,00.

Si producono, in copia:

- 1) certificato di residenza;
- 2) certificato di stato di famiglia;
- 3) buste paga da giugno 2021 a dicembre 2021;
- 4) lettera di assunzione del 21 gennaio 2022;
- 5-6) visura camerale storica dell'impresa individuale "Tummolo Claudio" e scheda persona con cariche cessate;
- 7) visura camerale storica Bar International Snc dei Fratelli Tummolo Claudio e Alessandro e C.;
- 8) dichiarazione della dottoressa Elena Tradii, Notaio in Bologna, dell'1.12.2017;



- 9-10) elenco "rappresentanze" e "dati anagrafici" estratti dal cassetto fiscale del contribuente;
- 11) contratto di locazione dell'unità sita in Bologna alla via ;
- 12) intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida;
- 13) atto di transazione del 28.01.2019;
- 14-18) Modelli Persone fisiche 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;
- 19) contratto di mutuo fondiario del 6 dicembre 2007;
- 20) precetto BPER Banca S.p.A.;
- 21) elenco piani di rateizzazione presentati ad A.D.E.R.;
- 22) intervento A.D.E.R in procedura di espropriazione forzata immobiliare ed estratti di ruolo allegati;
- 23) storico fascicolo procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 292/2020 al 17.02.2022;
- 24) decreto di citazione a giudizio del 3.11.2020;
- 25-26) casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti;
- 27) atto di compravendita dell'immobile del 6 dicembre 2007 a ministero notaio Anna Guglielmi in Crevalcore;
- 28) ispezione ipotecaria del 14 gennaio 2022;
- 29) atto di pignoramento immobiliare;
- 30) comparsa di costituzione di Fire S.p.A.;
- 31) avviso di vendita immobiliare del 5 novembre 2021;
- 32) visura catastale per soggetto;
- 33-34) decreto ingiuntivo n. 2784/2019, emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia il 27 novembre 2019, in favore di Bontal S.r.l. e precetto;
- 35) decreto ingiuntivo n. 467/2021, emesso dal Giudice di Pace di Bologna il 5 febbraio 2021, in favore di Lima Foods S.r.l.;
- 36) comunicazione dell'1.11.2019 relativa al credito di Enel Energia S.p.A.;
- 37) comunicazione del 27 gennaio 2022 relativa al credito di Vodafone Italia S.p.A.;
- 39) estratto di conto corrente n. 0130023249 presso San Felice 1983 Banca Popolare Soc. Coop. p.a. al 30.06.2021;
- 40) elenco cartelle/avvisi A.D.E.R. non pagati o pagati parzialmente;



- 41) dettaglio cartelle/avvisi A.D.E.R. – Comune di Crevalcore;
- 42) dettaglio cartelle/avvisi A.D.E.R. – Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale di Bologna;
- 43) dettaglio cartelle/avvisi A.D.E.R. – Amministrazione Finanziaria Monopoli di Stato;
- 44) dettaglio cartelle/avvisi A.D.E.R. – C.C.I.A.A.;
- 45) dettaglio cartelle/avvisi A.D.E.R. – I.N.P.S.;
- 46) dettaglio cartelle/avvisi A.D.E.R. – Regione Emilia - Romagna;
- 47) dettaglio cartelle/avvisi A.D.E.R. - Servizio sanitario nazionale Regione Emilia – Romagna;
- 48) dettaglio "procedure attivate" A.D.E.R.;
- 49) certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria del 24 gennaio 2022;
- 50) preventivo compensi OCC.

Bologna, 22 febbraio 2022

Claudio Tummolo

Avv. Angela Bossone

